

## TAR LAZIO SEZIONE III

Sentenza 1 febbraio – 11 marzo 1995, n. 510.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III,

composto dai Magistrati:

Aldo Fera	Presidente f.f.
Guido Salemi	Consigliere relatore
Luigi Antonini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n..1498/1994 proposto dalla società di neurostomatologia e neurobiologia applicata, in persona del Presidente pro tempore dott. (omissis), dal dr. (omissis) in proprio e quale vicepresidente della stessa società e dai dottori (omissis), rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis) presso i quali sono elettivamente domiciliati in (omissis)

contro

il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica e il Ministero della Sanità, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato

e nei confronti

ove occorre, della Presidenza della repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della pubblica istruzione, del Comitato per la formazione sanitaria, del Consiglio Universitario nazionale, del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La sapienza", del Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Roma "La sapienza", dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma e provincia. non costituiti

per l'annullamento

per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30/10/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26/11/1993, di rettifica al decreto ministeriale 31/10/1991 concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia;

per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 20/12/1993; per quanto di ragione, ed ove occorra. della proposta adottata dal Comitato per la formazione del personale sanitario nell'adunanza del 12/10/1993, di cui non conoscono il contenuto

(omissis)

Ad avviso del Collegio, l'interesse al ricorso non può essere circoscritto agli specializzandi in stomatologia, ma deve essere esteso a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abbiano o meno chiesto, o anche conseguito la specializzazione in tale disciplina. Infatti per i soggetti già specializzati, non sembra dubbio che l'eliminazione tout court della disciplina in questione potrebbe comportare una compromissione del loro prestigio e anche una dequalificazione della loro professionalità; quanto ai soggetti non specializzati. il loro interesse all'impugnativa va individuato sia in relazione alla preclusione che ad essi deriverebbe di chiedere l'iscrizione al corso di specializzazione in odontostomatologia in anni accademici successivi all'anno 1993/94, sia perché, ove chiedessero l'iscrizione ad altro corso di specializzazione. non si vedrebbero attribuire alcun punteggio per una tesi di laurea sostenuta in materia stomatologica. In definitiva. non sembra che vi siano valide ragioni per sostenere. come ha fatto. la difesa dell'Amministrazione, che la legittimazione al ricorso dovrebbe essere limitata agli specializzandi nella disciplina in argomento. Per quanto concerne. poi. la legittimazione della ricorrente associazione. appare utile aggiungere alle riferite argomentazioni che essa fa valere una propria situazione giuridica, connessa alla sua esistenza ed al suo modo di essere nell'ordinamento. Come risulta dallo statuto depositato agli atti del giudizio, l'associazione in questione opera nel mondo della cultura scientifica, effettuando, fra l'altro. ricerche. indagini. sperimentazioni e attività clinica in tutti i settori delle attività di ricerca neurostomatologica e neurobiologica. Non sembra, quindi, dubbio che essa abbia un interesse qualificato e differenziato a contestare la legittimità di un provvedimento che incide negativamente nel settore in cui la medesima opera e che è suscettivo di ridurre il numero dei suoi associati. Nel merito, risulta fondato il primo motivo con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'Art.8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.255.

Detta disposizione legislativa, richiamando l'Art.9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 che demanda a decreti del Presidente della repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio Universitario Nazionale, il compito di definire. aggiornare e modificare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, dispone che i decreti stessi disciplinano la modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria. Alla stregua della disposizione legislativa testè citata non sembra dubbio al Collegio che la soppressione della specializzazione di odontostomatologia avrebbe potuto adottarsi solamente con decreto del Presidente della Repubblica e sulla base del procedimento previsto dalla norma stessa.

(omissis)

In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e. di conseguenza deve disporsi l'annullamento, nei limiti sopra indicati, dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe e, per l'effetto, annulla, nei limiti indicati in motivazione, i provvedimenti impugnati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1° febbraio 1995, in Camera di Consiglio.

ALDO FERA                   Presidente f.f.  
GUIDO SALEMI           Consigliere, estensore

(pubblicata mediante deposito in segreteria 11 marzo 1995)